

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

22

29 maggio 2017

Dichiarazioni 2017:

- redditi da **CFC**
- regime di **branch exemption**

Credito di imposta R&S: modalità di calcolo semplificato e potenziamento del *bonus*

Finanziamenti infruttiferi, costo ammortizzato e **transfer pricing**

Perdite di periodo: modalità di accertamento e di scomputo

Interessi passivi e ROL: l'impatto della disciplina fiscale sulla sostenibilità degli oneri finanziari

Manovra correttiva 2017:

- nuovi termini per la **detrazione IVA**
- **locazioni brevi** sotto la lente del Fisco

Legittimazione passiva nelle liti sugli atti dell'agente della riscossione

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 13,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP

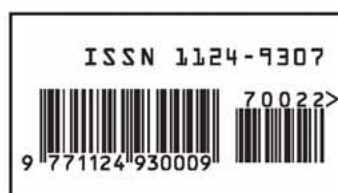


edicola professionale

 Wolters Kluwer

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI



Cod. 218097

Euro 13,00

www.sistemailfisco.it



Nuovo Sistema il fisco *Non c'è un sistema* *migliore per* *lavorare.*

Affrontare la complessità del lavoro non è più un lavoro. Sistema il fisco è il partner che ti affianca con soluzioni innovative, complete e affidabili che semplificano il tuo lavoro, risolvono le sfide più impegnative e ti aiutano ad avere successo.



TUTTE LE RISPOSTE

La più ricca raccolta di normativa, prassi e giurisprudenza, unita ai più autorevoli commenti d'autore per fornire sempre la risposta corretta.



EFFICIENZA DIGITALE

L'unico sistema integrato con le soluzioni Leggi d'Italia per un approfondimento multidisciplinare.



COMPETENZA D'AUTORE

Oltre 40 anni di competenza e esperienza sul campo per offrirti ogni giorno un punto di vista **autorevole**, garantito dalle **migliori firme** del panorama fiscale.



Quotidiano, riviste, codici e banche dati da oggi ancora più integrati per avere solo risposte semplici e complete in ambito tributario, societario, d'impresa e lavoro.

Chiedi subito la tua prova gratuita su
www.sistemailfisco.it



Wolters Kluwer
When you have to be right

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

Direzione Scientifica

Gianfranco Ferranti

Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato Scientifico

Giulio Andreani

Dottore commercialista e Revisore legale

Giuseppe Ascoli

Dottore commercialista in Roma e Milano

Saverio Capolupo

Università degli Studi di Cassino

Ivo Caraccioli

Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino

Andrea Carinci

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Massimo Conigliaro

Dottore commercialista in Siracusa

Eugenio della Valle

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma

Dario Deotto

Commercialista in Monfalcone (GO)

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino

Bruno Ferroni

Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.

Luca Gaiani

Dottore commercialista in Modena

Tamara Gasparri

Collaboratore Assonime Area Fisco

Antonio Iorio

Avvocato in Roma e Milano

Maurizio Leo

Avvocato in Roma, Milano e Torino

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista in Bari

Pierpaolo Maspes

Dottore commercialista

Massimo Miani

Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC

Rossella Orlandi

Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Marco Piazza

Dottore commercialista in Milano

Benedetto Santacroce

Avvocato in Roma e Milano

Gabriele Sepio

Avvocato in Roma

Alessandro Sura

Dottore commercialista

Stefano Trettel

Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

Piergiorgio Valente

Dottore commercialista in Milano

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it

 Wolters Kluwer

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI

il fisco

Condizioni di abbonamento 2017 valide per l'Italia. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2017, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2017, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco.

Condizioni di abbonamento 2017 valide per l'estero. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2017, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2017 al 31.12.2017 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

Servizio Clienti

Il numero telefonico
dell'Ufficio Abbonamenti è:

199.164.164

(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)

Fax 06.20.381.253

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

Una copia Euro 13,00 Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

Pubblicità: Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.

Approfondimento

Dichiarazioni

Anche nel Mod. REDDITI 2017 l'equiparazione dei redditi da CFC ai redditi di impresa è solo parziale	
di Stefano Trettel	2107
Il regime di <i>branch exemption</i>: aspetti dichiarativi e spunti di (futura) pianificazione fiscale	
di Alessandro Fasolino e Sofia Di Cave	2111

Agevolazioni

Credito di imposta R&S: modalità di calcolo semplificato e potenziamento del <i>bonus</i>	
di Katia Caruso e Sara Di Donato	2117

Redditi di impresa

Finanziamenti infruttiferi, costo ammortizzato e <i>transfer pricing</i>	
di Diego Avolio e Alain Devalle	2123
Perdite di periodo: modalità di accertamento e di scomputo	
di Daniela Sansonetti	2131
Interessi passivi e ROL: l'impatto della disciplina fiscale sulla sostenibilità degli oneri finanziari	
di Roberto Belotti e Simone Quarantini	2137

IVA

Nuovi termini per la detrazione IVA	
di Giampaolo Giuliani e Mario Spera	2145

Immobili

Le locazioni brevi sotto la lente del Fisco	
di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarengi	2150

Processo tributario

Legittimazione passiva nelle liti su atti dell'agente della riscossione e di "Agenzia delle entrate-Riscossione"	
di Luigi Lovecchio	2154

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Reati tributari - Omesso versamento IVA - Soggetto subentrato nella carica di amministratore della società dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento - Responsabilità penale - Sussistenza	
(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Cavallo, Est. Gai - Sent. n. 18834 del 20 gennaio 2017, dep. il 19 aprile 2017) con commento di Roberta De Pirro	2159
Reati tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Individuazione dei soggetti responsabili - Responsabilità dell'amministratore di fatto - Sussistenza - Responsabilità dell'amministratore di diritto e mero prestanome - Sussistenza	
(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Cavallo, Est. Galterio - Sent. n. 18924 del 20 gennaio 2017, dep. il 20 aprile 2017) con commento di Ciro Santoriello	2164

Processo tributario - Parti - Assistenza tecnica - Valore della lite superiore a tremila euro - Obbligo di assistenza tecnica - Sussistenza - Appello sottoscritto dal solo contribuente - Ammissibilità - Contrasto giurisprudenziale - Rimessione al Primo Presidente della Corte di cassazione - Pronuncia delle Sezioni Unite - Necessità

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Lucioti - Ord. n. 10080 del 9 gennaio 2017, dep. il 21 aprile 2017) con commento di Antonino Russo.

2170

Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Ammortamenti - Stazioni di servizio stradali - Insistenza su terreni - Ammortamento dell'immobile - Legittimità - "Vita utile" limitata nel tempo - Sufficienza

(CASSAZIONE, Sez. Unite civ., Pres. Rordorf, Est. Bielli - Sent. n. 10225 del 22 novembre 2016, dep. il 26 aprile 2017) con commento di Marco Denaro.

2176

Accertamento - Accessi, ispezioni e verifiche - Termine di durata delle verifiche - Giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente - Rilevanza - Violazione del termine - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione

(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Iacobellis, Est. Iofrida - Ord. n. 10481 del 23 marzo 2017, dep. il 27 aprile 2017) con commento di Alessandro Borgoglio.

2184

Reati tributari - Confisca per equivalente - Sequestro preventivo - Accordo in sede amministrativa - Riduzione dell'imposta evasa - Irrilevanza - Autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario - Sussistenza - Istanza di dissequestro - Inammissibilità

(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Cavallo, Est. Galterio - Sent. n. 19997 del 20 gennaio 2017, dep. il 27 aprile 2017) con commento di Gianfranco Antico.

2187

Commissioni tributarie

Dichiarazioni - Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa a favore del contribuente - Termine - Quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - Applicabilità a dichiarazione integrativa presentata nel 2015 - Legittimità

(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Lodi, Sez. I, Pres. Mataracchioni, Est. Caldarera - Sent. n. 5 del 5 dicembre 2016, dep. il 16 gennaio 2017) con commento di Fabio Gallio.

2191

Rassegna della settimana

a cura di Alessandro Borgoglio.

2194

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

n. 18834 del 20.01.2017, dep. il 19.04.2017 (Sez. III pen.)	2159
n. 18924 del 20.01.2017, dep. il 20.04.2017 (Sez. III pen.)	2164
n. 10080 del 9.01.2017, dep. il 21.04.2017 (Sez. trib.) (Ord.)	2170
n. 10225 del 22.11.2016, dep. il 26.04.2017 (SS.UU. civ.)	2176
n. 10481 del 23.03.2017, dep. il 27.04.2017 (Sez. VI civ.-T)	2184
n. 19997 del 20.01.2017, dep. il 27.04.2017 (Sez. III pen.)	2187

Commissioni tributarie

Lodi, n. 5 del 5.12.2016, dep. il 16.01.2017 (Sez. I)	2191
---	------

Anche nel Mod. REDDITI 2017 l'equiparazione dei redditi da CFC ai redditi di impresa è solo parziale

di Stefano Trettel (*)

Dal confronto tra il quadro FC del Mod. REDDITI 2017, deputato alla determinazione dei redditi imputabili per trasparenza al soggetto controllante in quanto prodotti da un'impresa, una società o da un altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ed il quadro RF, volto alla determinazione del reddito d'impresa prodotto in Italia, emergono ben poche differenze. Ciò parrebbe affermare con forza il principio della perfetta equiparazione fra le due fattispecie, principio espresso dal legislatore in occasione della riforma che ha interessato la materia (quella recata dal c.d. "decreto crescita e internazionalizzazione"). Ad un più approfondito esame, però, il giudizio non può essere altrettanto positivo, tenuto conto della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E/2016, che nella nuova modulistica tanto si rispecchia: l'auspicata equiparazione è inspiegabilmente realizzata in modo randomico, suscitando più di un dubbio riguardo a ragionevolezza e proporzionalità di una simile scelta.

1. Premessa

Con l'approssimarsi della scadenza fissata per la cura degli adempimenti dichiarativi riferiti al periodo d'imposta 2016 ed ancor prima per l'effettuazione dei connessi versamenti a titolo di saldo, torna di attualità il **regime riservato alle controllate estere**, così come disciplinato dall'art. 167 T.U.I.R.

Ad un primo esame, l'edizione del **quadro FC**, a ciò deputato, non presenta sostanziali modifiche rispetto a quella in uso lo scorso anno: l'unica variazione di rilievo, infatti, è rappresentata dalla **soppressione dei righi** destinati ad accogliere i **costi derivanti da transazioni** effettuate con operatori residenti o localizzati in Stati o territori contraddistinti da **regimi fiscali privilegiati**, sia fra le variazioni in aumento, sia fra quelle in diminuzione (utilizzati, rispettivamente, per dare evidenza della generalità degli oneri

appartenenti alla sopra individuata categoria ed alla quota di essi per i quali si sarebbero potute far valere condizioni di esclusione dall'applicazione del detto regime vessatorio); conseguenza di una delle modifiche recate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Non dissimile giudizio può essere espresso in esito al confronto fra il menzionato quadro e quello volto alla determinazione del reddito per il contribuente titolare di reddito d'impresa prodotto in Italia, dal momento che le differenze si riducono a ben poche voci: la mancanza dei righi destinati a dare rappresentazione degli effetti dell'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze realizzate (1); di quello destinato a dare rilievo all'integrazione dei ricavi e dei proventi di competenza del periodo d'imposta in base alle risultanze degli strumenti di loro determinazione non analitica (parametri e studi di settore);

(*) Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

(1) Facoltà espressamente esclusa per i controllanti residenti

di CFC estere (art. 167, comma 6, T.U.I.R.: "ad eccezione dell'art. 86, comma 4").

Approfondimento

Dichiarazioni

di quelli volti a depurare il reddito d'impresa dai componenti positivi e negativi analitici legati alla gestione degli "immobili-patrimonio" di proprietà, in vista della loro sostituzione con il reddito catastalmente determinato (così come imposto, per i soggetti IRES, dall'art. 90, T.U.I.R.).

Apparentemente tutto nella norma, quindi, e nel pieno rispetto del principio (fortemente voluto dal legislatore delegato, autore del già menzionato D.Lgs. n. 147/2015) della perfetta **equiparazione** del reddito imponibile prodotto in proprio dal **contribuente (imprenditore)** o a quest'ultimo **imputato per trasparenza** in quanto appannaggio di **società, enti ed imprese estere** dal medesimo controllate, colpevoli di averlo realizzato in giurisdizioni "paradisiache" o di favore, direttamente o per il tramite di proprie stabili organizzazioni, secondo il caso (2).

Ad un più approfondito esame, però, il giudizio non può essere altrettanto positivo, tenuto conto dei contenuti della circolare 4 agosto 2016, n. 35/E (ed in particolare del suo par. 1.4), che nella nuova modulistica tanto si rispecchia. Come si cercherà di dimostrare nel prosieguo, l'auspicata equiparazione è inspiegabilmente realizzata - per così dire - in modo randomico, suscitando più di un dubbio riguardo a ragionevolezza e proporzionalità di una simile scelta (3).

2. La circolare dell'estate scorsa

Nonostante l'intento del legislatore delegato, espresso con la massima chiarezza nella relazione illustrativa al Decreto "per la crescita e l'in-

ternazionalizzazione delle imprese", l'Agenzia dà sfoggio di non comuni doti di equilibrismo per non dover riconoscere le proprie discutibili scelte passate sullo specifico tema (4): con perfetta *nonchalance*, giunge ad ammantare quale espressione di doti divinatorie l'applicazione *ante litteram* alle controllate estere della disciplina riservata alle c.d. **società di comodo** (di cui all'art. 30, Legge n. 724/1994); e ciò, si badi bene, nonostante (i) il tenore letterale della stessa ne abbia sempre ristretto l'ambito di applicazione alle imprese residenti nonché alle stabili organizzazioni italiane di società o enti esteri (5) e (ii) la sua fonte fosse del tutto estranea al Testo Unico, sottraendosi così al rinvio operato dal comma 6 dell'art. 167, nella versione allora vigente (6).

E per suffragare tale posizione, è giunta fino al punto di equiparare quell'estensione di regime alla legittima applicazione alle CFC dei **limiti alla deduzione degli interessi passivi** disposti da norme aliene al T.U.I.R., facendo finta di scordare il rinvio a tali ultime disposizioni contenuto nell'art. 96, comma 6: "resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di ineducibilità assoluta previste ... dall'art. 1, comma 465, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative" (7).

Senza contare, poi, quanto si faccia fatica a conciliare l'**esclusione di parametri e studi di settore** con la confermata applicazione della normativa sulle società non operative: a chi scrive non sfugge certo la circostanza che i primi due istituti si affidano ad un corredo mate-

(2) La prima parte del secondo periodo del comma 6, frutto della sostituzione imposta dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 147/2015, recita quanto segue: "i redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa". La *ratio* della novella, così come desumibile tanto dalla relazione illustrativa al Decreto quanto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate è rinvenibile nell'intenzione di "garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, ferma restando la modalità separata di tassazione del primo".

(3) Il documento di prassi autorizza l'applicazione alle CFC dell'agevolazione nota come "aiuto alla crescita economica", sovvertendo - proprio in considerazione delle sopravvenute modifiche normative - i chiarimenti forniti con la circolare 23 maggio 2014, n. 12/E (par. 1.4). Il sollievo che se ne potrebbe trarre viene attenuato, sia dall'opera di smantellamento che quella misura di favore sta subendo, sia dalla constatazione che il documento di prassi appena citato non fornisce alcun ausilio riguardo all'individuazione del momento da assumere per la quantificazione degli incrementi patrimoniali rilevanti.

(4) M. Croatta - V. Ariemma, "Identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, CFC rule e obblighi dichiarativi", in *il fisco*,

n. 34/2016, pag. 3263 ss., imputano tale scelta a "ragioni di coerenza e di continuità rispetto al passato: in precedenti documenti di prassi [in nota vengono citate la risoluzione 16 novembre 2007, n. 331/E e la circolare 26 maggio 2011, n. 23/E - par. 2.1; N.d.A.], infatti, l'Amministrazione finanziaria aveva già esteso in via interpretativa l'applicabilità di entrambe le discipline sopra richiamate, agli effetti della determinazione del reddito della CFC in caso di tassazione per trasparenza". L'azzardo di tale estensione è stato da tempo denunciato; sia consentito il rinvio a S. Trettel, "CFC e società non operative: impossibile convivenza fra discipline", in *Corr. Trib.*, n. 39/2012, pag. 3010 ss. e alla dottrina ivi citata.

(5) Tale dettaglio assumerà un particolare rilievo alla luce di quanto osservato nel prosieguo del presente intervento.

(6) Che si fosse trattato di un autentico "colpo di mano" era reso evidente già dalla lettura dei documenti di prassi sui quali si era cercato di fondare la necessaria legittimazione.

(7) Fino al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, analoga previsione valeva anche per gli interessi su titoli obbligazionari di cui all'art. 3, comma 115, Legge 28 dicembre 1995, n. 549, disposizione poi soppressa dall'art. 4, comma 1, lett. b), sempre del D.Lgs. n. 147/2015.

matico-statistico più raffinato; che essi sono finalizzati alla quantificazione congrua e coerente dei soli componenti positivi di reddito e non (anche e) direttamente dell'imponibile; ed ancora che essi contano pure sull'utilizzo di dati *extra-contabili*. Appare comunque incontrovertibile come parametri, studi di settore e coefficienti riservati alle società "di comodo" finiscano con l'esprimere grandezze dalla spiccata connotazione probabilistica (8), che se può avere un senso limitatamente al territorio del nostro Paese, non può certo avere valenza universale, a prescindere dalla giurisdizione nella quale la controllata si colloca.

Ma ancor più difficilmente accettabili sono le conclusioni della circolare n. 35/E/2016 riguardanti la **generalizzata applicazione delle regole d'impresa** valevoli per i soggetti IRES a tutti i soggetti esteri ricadenti entro l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 167 T.U.I.R., a prescindere dalla loro natura giuridica (ovverossia, siano essi condotti in forma di società di capitali o di persone; di enti; di imprese, financo individuali) e dal tipo di attività dagli stessi svolta (commerciale o di mero godimento, fino al punto di essere soggetti intestatari esclusivamente di beni fruiti dal socio residente o dai suoi familiari).

La prima omogeneizzazione, peraltro la meno difficile da sopportare, rinverrebbe la propria giustificazione nell'art. 73, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., a mente del quale "sono soggetti all'imposta sul reddito delle società ... le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato"; tale circostanza può apparire eccessivamente rigorosa ove si consideri che (i) essa trova la propria consacrazione con effetto a partire dal periodo d'imposta in cui il legame con le norme del Testo Unico per le CFC tende ad affievolirsi, e (ii) attiene all'individuazione dell'imposta e non alle regole di determinazione del corrispondente imponibile.

La seconda, invece, appare del tutto fuori luogo: essa infatti è il frutto dell'applicazione di una

clausola transitiva *sui generis*, in forza della quale, se (per quanto detto sopra) è vero che tutte le controllate estere sono soggette - ai fini della *CFC rule* - alle norme del T.U.I.R. dedicate alla determinazione dell'imponibile soggetto all'imposta sul reddito della società, allora non può che essere altrettanto vero che tutti i redditi dalle stesse prodotti costituiscono comunque reddito d'impresa, stante la previsione di cui art. 81, T.U.I.R. Tale conclusione, però, non solo urta con il tenore letterale della disposizione invocata, che restringe il proprio ambito di applicazione alle sole **società di capitali tipizzate dal nostro ordinamento** (circostanza questa che è valsa nel recente passato ad impedire alle CFC l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci) (9), ma pure con la logica - o, se si preferisce, con la proporzione -, visto che il **reddito della controllata estera di mero godimento** subirebbe una riqualificazione assolutamente insensata, con diabolica impossibilità a sottrarsi (10).

Il tutto con l'effetto di prelevare imposte su di un reddito frutto di mera astrazione: ne fornisce chiara evidenza il confronto fra gli effetti fiscali connessi, alternativamente

- al possesso di un immobile estero, posizionato in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, realizzato per il tramite di un'immobiliare di mera gestione costituita in forma di società (idealmente) commerciale di diritto locale;
- al possesso diretto da parte del contribuente persona fisica residente; oppure ancora
- a quello realizzato per il tramite di una società semplice di diritto italiano.

Benché in tutte le suddette circostanze il reddito ordinariamente ritraibile dallo stesso vada determinato mediante applicazione (diretta o per effetto di rinvio) (11) dell'art. 70, T.U.I.R. (12), il **possessore per il tramite della società di diritto estero**, in quanto evidentemente impossibilitato a far valere cause di esclusione ideate per ben altre fattispecie, si vede assegnare un reddito puramente teorico, frutto della sua determinazione analitica e, in aggiunta, dell'applicazione al

(8) A riprova della connessione fra tali istituti, vale la pena osservare come congruità e coerenza ai fini degli studi di settore sottraggano all'ambito di applicazione della normativa sulle "società di comodo".

(9) Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, par. 2: "non rientrano, invece, fra i soggetti destinatari della disciplina in esame - in quanto esclusi dal tenore letterale della norma - gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia"; figuriamoci dunque le imprese effettivamente localizzate all'estero!

(10) Visto che per definizione non potrebbe mai spendere la carta dell'esercizio di "un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento", come recita la causa di esclusione contenuta nel comma 5, lett. a), dell'art. 167, T.U.I.R.

(11) Si veda l'art. 90, T.U.I.R.

(12) Legato alla sua quantificazione catastale *in loco* oppure agli introiti derivanti dalla sua locazione, al netto di una decurtazione del 15% spettante a titolo di riconoscimento forfetario delle spese di mantenimento.

Approfondimento

Dichiarazioni

costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile del corrispondente coefficiente di redditività fissato dall'art. 30, Legge n. 724/1994, quand'anche quello stesso fabbricato sia esclusivamente stato tenuto a disposizione.

3. Le ulteriori storture

Senza contare, poi, come uno dei vizi più frequenti del legislatore fiscale nazionale (ovvero sia la sistematica reiterazione di misure nate come "eccezionali" od "episodiche" (13), realizzata peraltro senza prestare attenzione, modulandone sapientemente i contenuti, alle sopravvenute modifiche del contesto normativo in cui le stesse finiscono per operare), rischia di rendere quelle strutture una gabbia inespugnabile.

È il caso, da ultimo, dell'opportunità concessa ai soli soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. (14) (i) di **rivalutare** - anche ai fini fiscali - i **beni d'impresa** (fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa) o le partecipazioni possedute, oppure ancora (ii) di ottenere il **riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili** riferiti alle stesse tipologie di beni, nell'uno come nell'altro caso con effetto differito ed a patto che venga corrisposta un'im-

posta sostitutiva sui maggiori valori iscritti o riconosciuti (nella misura del 16 o del 12%, a seconda che si tratti di beni strumentali ammortizzabili oppure di beni di tipo diverso o di partecipazioni) ed eventualmente un'ulteriore imposta sostitutiva sulla riserva in sospensione di imposta così ottenuta o vincolata (in questo caso pari al 10%) al fine di renderla liberamente distribuibile.

Proprio il tenore letterale di dette disposizioni (15) potrebbe avallarne ancora una volta un'**interpretazione "escludente"**, sorda alla *ratio* sottostante alla vigente versione del comma 6 dell'art. 167, T.U.I.R. Ne costituisce evidente anticipazione la circostanza che la **modulistica dedicata alla determinazione del reddito delle controllate estere** non ne contempla la possibile applicazione (16), con l'effetto di impedire ancora una volta che detti beni vengano sottratti a titolo oneroso (ma almeno non "espropriativo") a quell'immeritato regime (17).

È forse giunto il momento di ripensare per intero la disciplina, affinché la stessa non finisca con il penalizzare oltre ogni ragionevolezza "chi non è in condizioni di difendersi" (18), oppure di concedere una fuoriuscita agevolata dalla sua applicazione.

(13) Con il tanto ovvio quanto miope intento di recuperare gettito *una tantum*.

(14) E quindi, nell'ordine, alle società di capitali (ed equiparate) ed agli enti di diritto estero svolgenti attività commerciali.

(15) Commi 556-564 dell'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

(16) Così come le diverse articolazioni della sez. XXIII del quadro RQ rendono accessibile la misura in relazione ai soli beni appartenenti al patrimonio della società dichiarante.

(17) Se, infatti, la disciplina CFC ha come obiettivo (oltre al contrasto alle delocalizzazioni di comodo pure) la lotta al *tax deferral* riferito ai redditi prodotti all'estero (così il commento all'art. 167, T.U.I.R. contenuto in M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2014; in senso conforme, con evidenza delle radici statunitensi di tale finalità, R. Papotti - F. Molinari, "La disciplina CFC alla prova della Direttiva anti-elusione dell'Unione Europea", in *Corr. Trib.*, n. 34/2016, pag. 2609), non si

comprende come a siffatta minaccia possano concorrere società di mero godimento intestatarie di beni ad esclusivo utilizzo del soggetto economico di riferimento.

(18) Chi scrive non vuol certo apparire patetico, ma non può certo non considerare l'opportunità offerta dall'eventuale recepimento nel nostro Paese della Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016: non è un caso che detto provvedimento consenta agli Stati membri di "escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b) [ovverosia quello riferito all'imposizione per trasparenza dell'intero reddito prodotto all'estero da costruzioni non genuine, quali potrebbero essere quelle qui considerate; N.d.A.], un'entità o una stabile organizzazione: a) con utili contabili non superiori a 750 000 EUR e redditi non derivanti da scambi non superiori a 75 000 EUR; o b) i cui utili contabili non ammontano a più del 10 per cento dei suoi costi di esercizio nel periodo d'imposta". Sullo specifico tema, R. Papotti - F. Molinari, op. cit.